

**TAVOLO ICC-AGENZIA DELLE DOGANE**  
**Roma, 20 settembre 2011**

Presenze

<b>AGENZIA DELLE DOGANE:</b>	Ing. Walter De Santis Dr.ssa Rosanna Lanuzza Dr. Walter Sbandi Dr.ssa Patrizia Isola Ing. Vannozzi
<b>ICC:</b>	Amerigo Gori, Barbara Triggiani
<b>ANASPED:</b>	Massimo De Gregorio
<b>ASSOLOGISTICA:</b>	Stefano Morelli
<b>CNSD:</b>	Giovanni De Mari
<b>CONFETRA:</b>	Daniela Dringoli
<b>FEDESPEDI:</b>	Domenico de Crescenzo, Stefano Brambilla

**Ordine del giorno: Depositi IVA - Nota Agenzia delle Dogane 7 settembre 2011**

L'incontro è stato richiesto dalla CCI per manifestare la situazione molto critica venutasi a creare a seguito dell'applicazione dal 12 settembre u.s. della disposizione introdotta col decreto legge n.70/2011 concernente l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria per le operazioni di immissione in libera pratica mediante introduzione delle merci nei depositi Iva.

Si riportano di seguito gli argomenti trattati nell'ordine di importanza degli stessi.

**1. Esonero dal prestare la garanzia**

Come già espresso nel precedente incontro del 20 luglio u.s. gli operatori hanno ribadito l'assoluta necessità di prevedere l'esonero dal prestare la garanzia anche per gli operatori che possano dimostrare requisiti di affidabilità al pari di quanto avveniva in Campania sulla base della Disposizione di servizio n.25/2010 della Direzione Interregionale Campania Calabria.

Secondo gli operatori tale ipotesi di esonero potrebbe rientrare nell'ambito di quella prevista in base all'articolo 90 TULD nel rispetto dell'attuale normativa. Si tratterebbe solo di declinare l'istituto della notoria solvibilità per la fattispecie dei depositi Iva. L'esonero dovrebbe essere previsto in base agli stessi elementi che venivano presi in considerazione dalla Disposizione della Campania (iscrizione alla CCIAA, bilanci degli ultimi due esercizi, Dichiarazione Iva degli ultimi due anni e copia dei versamenti dell'Iva a debito), eventualmente ponendo una soglia massima di importo.

La necessità di individuare una ulteriore forma di esonero potrebbe trovare buona compagnia con la necessità di trovare una ulteriore forma di esonero per gli operatori comunitari che altrimenti, potendo usufruire del solo esonero in base allo status di AEO, sarebbero discriminati rispetto agli operatori nazionali.

Gli operatori hanno sottolineato come in assenza di questa apertura da parte dell'Agenzia, sulla quale peraltro c'era stato ampio affidamento in precedenza, l'istituto dei depositi Iva subirebbe un colpo mortale, con dirottamento di traffici negli altri Stati comunitari e grave danno per il settore della logistica delle merci.

I rappresentanti dell'Agenzia hanno ritenuto la proposta interessante e si sono riservati di approfondirne la sostenibilità in un confronto con l'Area Affari Giuridici e Contenzioso e l'Avvocatura Generale dello Stato.

**2. Soggetti titolati a presentare la garanzia.**

Gli operatori hanno rappresentato all'Agenzia l'esigenza di ottenere chiarimenti alla luce delle numerose note e circolari emanate dagli uffici doganali periferici che risultano difformi e non omogenee nelle istruzioni impartite con il conseguente rischio di difformità operative sul territorio.

A tale riguardo i rappresentanti dell'Agenzia hanno confermato quanto segue:

- la garanzia può essere presentata, oltre che dall'importatore, da un soggetto terzo ai sensi dell'Articolo 189 c.3 Regolamento 2913/1992.
- La garanzia deve essere presentata per ogni singola operazione con garanzia isolata o con una garanzia (per più operazioni) con conto scalare.
- Le condizioni che consentono il riconoscimento dell'esonero dal prestare garanzia devono essere verificate in capo all'importatore; l'esonero pertanto non è riconosciuto ad un soggetto terzo che sia titolare dello status di AEO o in possesso dell'esonero ai sensi dell'Art. 90 del TULD.

### 3. Limite dell'esonero

Relativamente all'ampiezza dell'esonero, gli operatori hanno chiesto che nel caso l'importatore goda dell'esonero ai sensi dell'Art. 90 del TULD il beneficio sia "assoluto" e non sia previsto il conto a scalare fino al tetto (o alla quota parte destinata al regime 45) riconosciuto.

### 4. Svincolo della garanzia.

Gli operatori hanno sottolineato come anche rispetto al tema dello svincolo della garanzia le istruzioni emanate dagli uffici doganali presentino interpretazioni difformi e siano necessari maggiori chiarimenti da parte dell'Agenzia.

Rispetto ai singoli quesiti, i rappresentanti dell'Agenzia hanno precisato quanto segue:

- a) la garanzia è svincolata al momento della presentazione all'ufficio doganale della documentazione rilasciata dal soggetto che estrae la merce dal deposito a prova dell'espletamento degli adempimenti previsti in materia di IVA ai fini della liquidazione dell'imposta;
- b) la documentazione che il soggetto estrattore deve fornire al titolare del magazzino e all'ufficio doganale è la seguente:
  - copia dell'autofattura che riporti gli estremi della registrazione nei libri Iva, oppure
  - copia del registro di cui agli art. 23/24 e 25 del DPR 633/1972 da cui risulti l'avvenuta registrazione dell'autofattura ai sensi dell'art. 17 dello stesso DPR.
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000 corredata da copia del documento d'identità.
- c) Alla presentazione della suddetta documentazione l'operazione è conclusa e pertanto nel caso sia prestata una garanzia isolata per la singola operazione la fidejussione viene svincolata e può essere ritirata; in caso sia prestata una garanzia globale l'importo corrispondente all'imposta viene riaccredito; il riaccredito equivale allo svincolo, non vi è più obbligazione e non sussiste nessun ulteriore periodo di sospensione della garanzia stessa.

### 5. Consignment stock

Gli operatori hanno evidenziato come dovrebbero essere comunque esonerati dalla garanzia gli importatori comunitari identificati direttamente ai fini Iva in Italia ai sensi dell'articolo 35 ter DPR 633/72 che immettono in libera pratica con introduzione in deposito la merce e la vendono mentre è in deposito ad un soggetto passivo nazionale il quale procede correttamente agli adempimenti fiscali previsti.

E' piuttosto contraddittorio richiedere all'importatore (che pur essendo un soggetto riconosciuto fiscalmente non ha una stabile organizzazione in Italia) di prestare una garanzia per un'imposta che non deve assolvere. Il caso rientra tra quelli residui in cui il soggetto che introduce la merce nel deposito è diverso dal soggetto che la estrae e l'esonero potrebbe essere concesso alla luce dell'emendamento all'articolo 50 bis introdotto dalla manovra finanziaria che dovrà essere disciplinato dall'Agenzia delle Entrate.

Gli operatori hanno precisato che nel caso un operatore nazionale operi in maniera analoga presso un altro Paese membro dell'UE, non gli viene chiesto di prestare alcuna garanzia.

L'Agenzia delle Dogane, previo confronto con l'Area Affari Giuridici e Contenzioso e l'Avvocatura Generale dello Stato all'inizio della prossima settimana, si è impegnata ad emanare entro il 30 settembre una nota integrativa in cui fornire i chiarimenti ai punti evidenziati posti dagli operatori.

Gli operatori hanno richiesto di essere informati anticipatamente del contenuto della prossima nota.